



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/07/2023 (punto N 14)

Delibera

N 776

del 10/07/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Piano di prelievo del cinghiale nei distretti e istituti faunistici venatori in area vocata per la stagione venatoria 2023/24

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A_

ALLEGATO A

5859ea6baf10fbb6103b07b1ec2031eabef7f765e97abd5bb0f526a5c494c6aa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’art. 17 bis e l’art. 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita ” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in particolare l’art. 67;

Considerato che ai sensi dell’art. 28 bis comma 3 della predetta l.r. 3/94, la gestione degli ungulati nelle aree vocate ha finalità conservative;

Considerato che ai sensi dell’art. 17 bis, comma 7 bis, della predetta l.r. 3/94, la gestione degli ungulati nelle zone di rispetto venatorio ha finalità non conservative;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 927 del 1 agosto 2022, relativa all’ approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree vocate della Regione Toscana per l’annata venatoria 2022-23;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Considerato il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

Considerato il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della Salute , del 21 aprile 2021 nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022;

Visto il documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica;

Vista l'Ordinanza del 20 aprile 2023 n. 2/2023 Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;

Vista la Delibera n. 1403 del 27/12/2021, con la quale veniva approvato il “Protocollo integrato di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Toscana per il biennio 2021-2022”;

Visto il DL 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con Legge 7 aprile 2022, n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).” in relazione alla situazione epidemiologica corrente ed in particolare l'art. 1 comma 1, che indica come le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, di seguito denominato PRIU, e il comma 4 che indica come il PRIU è adottato previo parere dell'ISPRA e del CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e Asfivirus);

Considerato il documento tecnico ISPRA del 15 marzo 2022 “nota informativa per la redazione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)” ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA”;

Considerato che nello stesso documento, nella trattazione “Quadro normativo e autorizzativo” del PRIU per gli aspetti di competenza di ISPRA , viene indicato come il parere, ove esplicitamente richiesto, è espresso anche ai sensi della L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per le attività di prelievo selettivo in caccia;

Considerata la nota di cui prot. n. 0123976 del 23.03.2022 "Peste suina africana - piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) ex Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022", inviata al Commissario

Straordinario alla peste suina africana da parte del Responsabile Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana;

Visto il documento “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradiazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana (DL 17 febbraio 2022, n. 9, art. 1);

Considerato che il suddetto documento è stato inviato, come previsto dalla sopra citato DL 9/2022, ad ISPRA ed al CEREP per il parere, con nota di cui prot. 0183938 del 5.05.2022, da parte del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Considerato che nel documento sopra richiamato si richiedeva il parere previsto ai sensi della L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per il prelievo selettivo del cinghiale in tutte le aree cacciabili regionali (vocate e non vocate alla specie) durante tutto l’arco annuale;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. n. 222260 del 30 maggio 2022;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradiazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15.05.2023 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento“ Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017.”;

Vista la nota della Regione Toscana ad ISPRA Prot. 0224128 del 15.05.2023 “Stato di attuazione del PRIU in Toscana: risultati annata 2022-23 e prospettive annata 2023-24. Richiesta parere per continuazione del prelievo selettivo sul cinghiale”;

Vista la nota di ISPRA n. prot. 0242885 del 25.05.2023 nel quale si subordina il parere favorevole alla attuazione di prelievi soprattutto sulle classi femminili, al fine di ridurre la riproduzione e quindi diminuire le consistenze della specie in tempi più rapidi;

Considerato che al fine di attuare le indicazioni dell’ISPRA contenute nel suddetto parere si imposteranno piani di prelievo nelle singole unità di gestione (UdG) con la seguente proporzione:

- maschi maggiori di 1 anno: 20%
- femmine maggiori di un anno 30%
- maschi minori di 1 anno: 20%
- femmine minori di 1 anno: 30%

condizionando l’approvazione dei piani delle singole UdG al rispetto delle suddette proporzioni e delle entità numeriche minime per ciascuna classe conseguenti;

Visti i seguenti tempi di prelievo nelle aree vocate previsti nella sopra citata DGR 809/2022:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Considerato opportuno, ai sensi di quanto previsto dal vigente calendario venatorio e da quanto in merito previsto dall'art. 70 del DPGR 36/R/2022, consentire, nelle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata, la caccia al cinghiale in selezione, in forma singola e in girata nei periodi sopra specificati e consentire inoltre la braccata nei tempi disposti dal Calendario Venatorio per il Comprensorio entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

Considerato che ai sensi di quanto previsto all'art. 74 1° comma del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate poste nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, su piani annuali approvati dalla Giunta regionale;

Vista la DGR n. 589 del 29 maggio 2023, relativa al piano di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate;

Vista la DGR n. 671 del 19 giugno 2023, che integrava il sopra citato piano;

Visto il documento "Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2023 - maggio 2024" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tale Piano rappresenta per ogni Unità di gestione (Distretti, AFV, AAV) il Piano minimo di prelievo;

Considerato che nel suddetto documento sono riportate, relativamente alle necessità di riequilibrio delle popolazioni, le indicazioni di correzione per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età, con percentuale maggiore sulle femmine adulte);

Ritenuto opportuno specificare che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presenti deliberazioni, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

Ritenuto opportuno specificare che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre

e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni devono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

Ritenuto opportuno precisare le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree vocate della Toscana per il periodo giugno 2023 - maggio 2024:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;
- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alle DGR n. 589 del 29 maggio 2023 e succ. integrazioni;
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia.

Ritenuto di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art. 67 del DPGR 36/R/2022 il documento "Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2023 - maggio 2024" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale Piano rappresenta per ogni Unità di gestione (Distretti, AFV, AAV, ZRV) il Piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni ISPRA, su una proporzione sessi/classi che dovrà essere improrogabilmente rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;

2) di stabilire i seguenti tempi di prelievo:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

3) di disporre che per l'attuazione del prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

4) di precisare che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

5) di precisare che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

6) di autorizzare il prelievo, secondo i piani minimi di cui al predetto allegato A), all'interno delle ZRV, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2 della l.r. 3/94, nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio con la tecnica della braccata, nonché con il prelievo selettivo. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

7) di precisare che:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;
- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alle DGR n. 589 del 29 maggio 2023 e succ. integrazioni;

- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia.

8) di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

9) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI